

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 529

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Abrogazione del secondo e del terzo comma  
dell'articolo 68 della Costituzione

*Presentata il 4 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'immunità parlamentare, così come prevista dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, è in contrasto evidente con una norma fondamentale della stessa Costituzione, e cioè l'articolo 3, il quale stabilisce appunto che «tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge».

Peraltro, il *referendum* dello scorso anno ha dimostrato quanto sia sentita da parte del popolo italiano l'esigenza di maggiore trasparenza e linearità nei comportamenti politici, che appare davvero inconciliabile con il mantenimento di tali privilegi a favore dei membri del Parlamento.

In particolare, poi, è veramente un'ingiustizia il fatto che per procedere alla esecuzione di una sentenza definitiva nei

confronti di un deputato o di un senatore sia necessaria, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, una ulteriore autorizzazione del Parlamento. Infatti, se da un lato è giusto che un imputato non debba essere considerato colpevole prima di una sentenza di condanna passata in giudicato, d'altro canto, una volta che si è in presenza di questa sentenza definitiva, va effettivamente assicurata, senza ulteriori intralci, l'esecuzione della pena inflitta, anche se il condannato è un parlamentare.

Del resto, sarebbe davvero poco coerente contestare, come si fa da più parti anche in ambienti parlamentari, la permissività della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta legge Gozzini) e consentire, poi, il mantenimento di simili anacronistici privilegi.

Ogni obiezione al riguardo, basata sull'esigenza di garantire il libero esercizio dell'attività parlamentare, non ha alcun fondamento perché a tal fine è più che sufficiente quanto previsto dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, il quale appunto stabilisce che « i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ». Ma, ovviamente, una cosa è garantire il libero esercizio dell'attività parlamentare, ben altra cosa è, invece, la conservazione di norme atte ad assicurarsi una sorta di impunità.

Per tutte queste considerazioni appare senza dubbio giusto procedere all'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione; e sarebbe davvero auspicabile che il nuovo Parlamento, appena eletto, sentisse la sensibi-

lità di dare subito al Paese un segnale concreto di cambiamento, eliminando tali privilegi a favore dei suoi componenti.

Ove per il conseguimento di quanto sopra sorgessero difficoltà politiche che apparissero davvero insormontabili sotto il profilo di eventuali temuti inasprimenti di rapporti tra i due poteri (il legislativo e il giudiziario), premesso che i Ministri conservano comunque la speciale tutela prevista dalle norme recentemente modificate, oggi sarebbe almeno indispensabile, a nostro avviso, limitare l'autorizzazione attualmente prevista dal secondo comma dell'articolo 68 alla sola Presidenza della Camera cui il parlamentare appartiene.

Appare in ogni caso un'assurdità mantenere in piedi interamente il terzo comma. Si propone pertanto l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati.